

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **13**Data: **28/04/2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016

Il giorno **28 Aprile 2016**, alle ore **20,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	S	FIUMI ANDREA	G
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	N
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	G
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	S		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	S		

Assegnati n. 12+1.
Presenti n. 10

In carica n. 12+1
Assenti n. 3

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIORGIO CIGNA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: BERGAMASCHI PIERANGELO, LORUSSO MARCO, ROSSI IGOR.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Sentiti gli interventi della Dirigente dell'Ufficio Associato TARI Internalizzata – Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, d.ssa Roberta Pirini, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione e dell'Assessore Paolo Baldoni, come risultano dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: **viene eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)
 - comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- b) Comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**:
 - comma 14 lettera c): *" al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»"*;
- c) Comma 21: **esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"**:
 - comma 21. *A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi*

dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):

– comma 28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:

– comma 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».

– comma 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) Comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune.

– Comma 10 lettera b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».”

b) Comma 13: Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.

– Comma 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) Comma 25: **Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:**

– Comma 25. *L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.*

d) Comma 21: **esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"** (vedi testo sopra riportato).

e) Commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato** (vedi testo sopra riportato).

VISTE:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2015 “ **OGGETTO:Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22/07/2015: “**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” – Anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n. 30 del 22/07/2015 recante ad oggetto:”**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di entrata relativo all'uno per mille **Tasi 2016** – fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, **pari ad € 39.000,00**, si procede all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito **Tasi 2016**, nel seguente modo:

- Pubblica sicurezza
81.100,00
- Tutela del patrimonio artistico e culturale
0,00.
- Servizi cimiteriali
34.700,00
- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
289.200,00
- Servizi socio-assistenziali
227.500,00
- Servizio di protezione civile
4.000,00
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
42.900,00
- Altri servizi
84.500,00

RILEVATO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U n.254 del 31 ottobre 2015 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U n.55 del 07 marzo 2016 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 30 aprile 2016;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **1** (Pierangelo Bergamaschi)
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...**"*.
- 2) Di **approvare** e **confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale n 29, n. 28, n. 30 del 22/07/2015, in premessa citate, e che qui si intendono richiamati;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **1** (Pierangelo Bergamaschi)
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

Di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016

SETTORE TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 12/04/2016

Il responsabile del servizio
F.to (dott.ssa Roberta Pirini)

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 22/04/2016

Il responsabile del servizio
F.to (dott.ssa Stefania Buscherini)

* Il parere contrario va motivato

PUNTO N. 5 : “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 2016”

PUNTO N. 6: “ APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016”

PUNTO N. 7: “ ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI INTERPELLO E ABROGAZIONE ARTICOLI DAL 26 AL 31 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”

Sindaco (Claudio Milandri)

Passiamo al punto n. 5 *“Approvazione piano finanziario tariffe componente TARI anno 2016”*.

Chiamo qui vicino a me la dottoressa Pirini che ci spiega il punto. Illustri anche i punti n. 6 *“Approvazione tariffe IMU, TASI, addizionale comunale Irpef anno 2016”* e n. 7 *“Abrogazione del regolamento comunale sul diritto di interpello e abrogazione articoli dal 26 al 31 del regolamento generale delle entrate tributarie”*.

Dirigente dell'Ufficio Associato TARI Internalizzata - Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (Roberta Pirini)

Abbiamo l'approvazione delle tariffe della TARI, che come sapete è il secondo anno che viene definito dall'ufficio associato..

Quest'anno abbiamo gestito, come l'anno scorso, il montante su cui si basano tutte le tariffe, è l'allegato B.

Abbiamo il piano finanziario, la prima parte, quello deciso da ATERSIR, cioè da Hera, che non sono altro che i costi per lo smaltimento dei rifiuti e anche quest'anno, come ogni anno è più alto.

Abbiamo più di 20.000 euro di costi, che dobbiamo pagare in più a Hera, ogni anno è 20-25.000 euro in più oltre IVA, ovviamente.

Poi però il costo di ufficio è più basso del costo che sostenevamo con Hera e oltre ad essere più basso non dobbiamo pagare l'IVA al 22%, di conseguenza questo incide.

Inoltre, quest'anno, abbiamo anche previsto come entrata, oltre alla bollettazione, il recupero afferente gli anni 2013 e 2014 delle persone che si sono dichiarate, a cui è arrivata la bolletta, ma non hanno pagato e questo serve per chiudere i bilanci, che sono aperti, in effetti, come residuo.

Inoltre è previsto già da settembre il recupero afferente gli accertamenti per le persone che non si sono mai dichiarate, quindi inizieremo prima dai residenti, per poi svilupparsi anche sulle aziende. Su Civitella non abbiamo un tessuto così ampio di aziende, come ho a Bertinoro, di conseguenza sarà un pochino più limitata la cosa, ma per quanto riguarda le abitazioni, controlleremo l' *“incastro anagrafe e banca dati”* e a quelli che mancano viene fatto l'accertamento.

Quindi è ovvio che, se nel frattempo uno si dichiara, meglio per lui, se non si dichiara, ovviamente gli arriva l'avviso e le sanzioni sono quelle di legge, quindi non vengono toccate, quello è.

Tutti questi recuperi, che abbiamo previsto analizzando ovviamente le banche dati, sono stati inseriti come entrata e hanno abbassato la TARI, perché questo dice la legge: la TARI va al 100, copertura, quindi quello che io recupero dagli altri anni, lo devo mettere ad abbassare ovviamente la tariffa. In questo modo siamo riusciti ad abbassare leggermente il montante e quindi anche tutte le tariffe, sia per le abitazioni che per le attività, quindi quest'anno andate ad approvare delle tariffe più basse.

Adesso vi dico in percentuale come è: per le abitazioni, per le famiglie, sono circa 1,49%, mentre per le attività il 2,69%.

Volete fare domande?

Il **punto 6** è quello relativo a IMU, TASI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: la TASI per Civitella la abbiamo solo per gli immobili agricoli, perché per le abitazioni principali è ovviamente abolita.

Quest'anno la legge di Stabilità ha bloccato qualsiasi aumento, ad esclusione della TARI che però in questo Comune è stata abbassata, per cui vengono semplicemente confermate tutte le tariffe.

Considerate che quest'anno la TASI non c'è perché è stata abolita dalla legge, speriamo che ci diano i soldi corrispondenti, perché altrimenti non so come andremo avanti, noi speriamo, confidiamo molto. Per cui questa è semplicemente una conferma.

Il **punto n. 7** riguarda il diritto di interpello. Il diritto di interpello cambiato verso la fine del 2015, noi lo avevamo già previsto, anche se non eravamo obbligati, ce l'aveva l'Agenzia delle Entrate, ma nel nostro regolamento delle entrate tributarie avevamo previsto alcuni articoli, per permettere al cittadino di usufruire anche di questo istituto.

Ora è cambiato, quindi abbiamo ritenuto opportuno toglierlo dal regolamento generale delle entrate tributarie e fare un piccolo regolamento, forse anche più agevole da trovare, anche nel sito del Comune, così il cittadino sa che se si trova in situazione di incertezza normativa, può presentare l'interpello al Comune il quale, prima aveva 120 giorni, adesso per legge, ne ha 90 per rispondere, quindi abbiamo normato in pochi articoli, 5 o 6 chiari, così il cittadino sa quali sono i suoi diritti, può presentare interpello.

Di solito è per un'interpretazione, un dubbio su un pagamento, un'interpretazione giuridica. Il Comune ho 90 giorni di tempo per rispondere.

Se non rispondo, perché lui nella domanda deve dare anche la sua interpretazione, ovviamente quella è l'interpretazione e la può usare.

Rispondo prima, però.

Assessore (Paolo Baldoni)

Volevo chiedere un chiarimento, magari non su questo ultimo punto, ma siccome ne abbiamo fatti 3 complessivi.

Forse è già stato detto all'inizio, quando si è parlato di TARI.

Noi abbiamo letto prima che nel bilancio consuntivo, abbiamo un importo significativo di una parte accantonata per crediti di dubbia esigibilità.....

Dirigente dell'Ufficio Associato TARI Internalizzata - Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (Roberta Pirini)

Sì, è un disposto di legge. Ovviamente per poterlo determinare si va a vedere: il primo punto è il fondo rischio crediti, questo è un disposto di legge, 0,5, abbiamo già detto quanto è, mentre per i crediti inesigibili al netto fondo rischi, sono andata a vedere semplicemente quello che non si era incassato negli anni scorsi e ho fatto una stima, perché prima di parlare di vero e proprio insoluto, devo emettere gli accertamenti e quindi ho fatto semplicemente una stima, che è circa un 4%.

Assessore (Paolo Baldoni)

Il programma è cercare di recuperare queste...

Dirigente dell'Ufficio Associato TARI Internalizzata - Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (Roberta Pirini)

E' ovvio, però la legge dice che io devo essere prudente.

Quello è un altro fondo di rischio, non dipende da questo.

(intervento esterno)

Dirigente dell'Ufficio Associato TARI Internalizzata - Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (Roberta Pirini)

Noi facciamo ogni due anni i ruoli, poi la Sorit procede con il fermo amministrativo e tutta la procedura. Noi più che fare tutti gli atti..., la Sorit è anche abbastanza veloce, a differenza di Corit, procede con i fermi amministrativi, procede a vedere di recuperarle.

Qui a Civitella abbiamo un paio di partite grosse, di non pagati, ma il singolo, non tanto abbiamo 3-4 partite importanti, già messe a ruolo.

Sindaco (Claudio Milandri)

Avete domande da fare?

Passiamo alla votazione per il punto n. 5 :

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Immediata eseguibilità

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Per il punto n. 6: approvazione tariffe

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Immediata eseguibilità

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Per il punto n. 7 sul diritto di interpello :

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Immediata eseguibilità

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Ringrazio Roberta Pirini.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO**

**Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA**

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 28/04/2016

**Il segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Cigna**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 25-05-2016 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 25-05-2016

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

La presente copia è conforme all'originale.

Civitella di Romagna, 25-05-2016

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**
